



Milano, 21/12/2017

Spett.le
TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL

Protocollo:
121519

Rif.:

Allegati:4

OGGETTO: Servizio di facchinaggio, movimentazione delle cartelle Bingo e materiale vario presso SOT di Brescia cod Art C05.0012.0040
CIG: ZCD2091CE3

RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA.

In riferimento all'oggetto, si chiede di presentare la vs migliore offerta tramite mercato elettronico, per l'affidamento del servizio di facchinaggio, movimentazione delle cartelle Bingo e materiale vario, della durata di 2 anni, con decorrenza 01/01/2018 o, comunque, dalla data di inizio appalto.

Le modalità e le condizioni richieste sono di seguito specificate:

- a) facchinaggio cartelle Bingo – 4 ore al giorno dalle h. 8 alle h.12 da lunedì a venerdì senza interruzione con sostituzione personale in caso di assenza per malattia o altro (la vendita delle cartelle deve essere assicurata tutti i giorni).

La Ditta deve fornire ed utilizzare transpallett elettrico per lo spostamento e la sistemazione dei bancali (no muletto perché non c'è spazio per la movimentazione).

- b) Facchinaggio archivio e materiale vario – 4 ore settimanali al pomeriggio (2 giorni a settimana dalle 13,30 alle 15,30)

Requisiti indispensabili: il personale deve essere in grado di leggere e intendere la lingua italiana e i numeri arabi.

c) La base d'asta soggetta a ribasso è di € 30.650,00 iva esclusa. Gli oneri di sicurezza da aggiungere all'offerta e non soggetti a ribasso ammontano ad € 150,00, come da duvri (all. 4).

d) Penali e sanzioni

INADEMPIMENTO	PENALE
Ritardo orario del personale addetto al facchinaggio cartelle Bingo	<u>Importo mensile appalto</u> + € 30,00 30/4
Mancata sostituzione del personale addetto al facchinaggio cartelle Bingo assente	<u>Importo mensile appalto</u> + € 150,00 30
Ritardo orario del personale addetto al facchinaggio archivio	<u>Importo mensile appalto</u> + € 30,00 30/4
Assenza del personale addetto al facchinaggio archivio	<u>Importo mensile appalto</u> + € 50,00 30
Mancata sostituzione del personale addetto al facchinaggio archivio	<u>Importo mensile appalto</u> + € 150,00 30

e) Alla sottoscrizione del contratto costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/16, pari al 10% dell'importo contrattuale.

Codesta ditta dovrà attestare il possesso dei seguenti requisiti, allegando rispettivi mezzi di prova:

- 1) Assenza di motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#) del D.Lgs. 50/16, compilando e sottoscrivendo il modulo di autocertificazione all. 1;
- 2) Tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136), compilando e sottoscrivendo il modulo di autocertificazione all. 2;
- 3) Formale obbligazione tra Agenzia ed i partecipanti alla gara tramite sottoscrizione del Patto di integrità art. 1 comma 17 Legge 190 del 2012 (all. 3);
- 4) Iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, artigianato e agricoltura al fine di provare i requisiti di idoneità professionale;

Entro le ore 18,00 del 22/12/17 tramite il portale di “acquistinretepa”, dovranno pervenire alla scrivente:

1. i documenti di cui ai punti 1,2,3,4 suindicati e il Duvri;
2. l' offerta.

La relativa fattura, come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, ai fini del pagamento dovrà essere trasmessa **obbligatoriamente in forma elettronica** per il tramite del Sistema di Interscambio e **soltanto a seguito del rilascio da parte della scrivente dell'attestazione di regolare esecuzione.**

Le Agenzie fiscali sono soggette al meccanismo dello split payment.

p. Il Direttore dell'Ufficio a.p.s
Dott. Fabio PACELLA
Ferdinando GUASTAMACCHIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

All' AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Ufficio dei Monopoli per la Lombardia

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE ai sensi
dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Il sottoscritto

nato il

a

residente in

via

in qualità di

- libero professionista individuale
 professionista di studio associato
 legale rappresentante di società (forma giuridica)

Denominazione studio/società/consorzio:

con sede in

con Codice Fiscale

Partita IVA

Tel.

Fax

e-mail

PEC

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 dello stesso DPR, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti

DICHIARA

di non rientrare in nessuno dei casi di seguito esplicitati che costituiscano motivo di esclusione dalla partecipazione a procedura d'appalto o concessione:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

D4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

NOTE FACOLTATIVE DEL DICHIARANTE

.....
.....

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale scopo. E' informato, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.

Luogo e Data

Timbro e Firma

ALLEGARE:

1. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in conformità a quanto disposto dall'art. 38, c. 3, del DPR 445/2000.

Nota bene:

- *in questo modello il testo delle dichiarazioni è già predisposto, per completarlo occorre compilare le parti lasciate in bianco dove necessario e selezionare le opzioni proposte barrando le caselle;*
- *la dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti che rivestono cariche societarie cui è connesso, per previsione di legge o per clausola statutaria, un potere rappresentativo della società, indipendentemente dall'effettivo esercizio dello stesso.*

All' AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Ufficio dei Monopoli per la Lombardia Milano

**MODULO TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010**

Il/La Sottoscritto/a _____ Nato/a il
____/____/____

Residente in _____ Via

_____ codice fiscale

_____ in qualità di

_____ dell'Operatore Economico

con sede in _____ Via

_____ Tel. _____ Fax

_____ e-mail _____ con Codice

Fiscale/Partita IVA N. _____

in relazione alla fornitura di beni/servizi, **consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000,**

DICHIARA

che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: _____

Istituto di Credito: _____

Agenzia: _____

IBAN: _____

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
 - Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il
____/____/____ Codice Fiscale _____ Residente in
_____ Via

 - Sig./Sig.ra _____ Nato/a a _____ il
____/____/____ Codice Fiscale _____ Residente in
_____ Via

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno ____/____/____

Il Sottoscrittore¹
(timbro e firma)

¹ Allegare copia del documento d'identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445.



PATTO DI INTEGRITA'

ai sensi dell'art. 1 comma 17 l. 190/20122

TRA

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

E

La Società (di seguito denominata la Società)

Sede legale in

Codice fiscale/P.IVA: rappresentata da

In qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

OGGETTO DELLA PROCEDURA:

TRATTATIVA DIRETTA-Servizio di facchinaggio, movimentazione delle cartelle Bingo e materiale vario presso SOT di Brescia cod Art C05.0012.0040

CIG: ZCD2091CE3

Il presente atto deve essere obbligatoriamente sottoscritto e prodotto, a pena di esclusione, insieme ai documenti di partecipazione alla procedura in oggetto e costituisce parte integrante del contratto che verrà stipulato a conclusione di detta procedura.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dei partecipanti alla gara in oggetto ad impegnarsi:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio, o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di estorcere la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di Integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti, nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare tempestivamente alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara in causa;
- a rendere noti, su richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto eventualmente assegnatole a seguito della procedura di affidamento.

La sottoscritta impresa, inoltre, dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art.53 comma 16 ter del d.lgs. 165/2001, di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.

Art. 2

La Società, sin d'ora, accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente Patto (comunque accertato da parte dell'Amministrazione), potranno essere applicate, previa motivata contestazione, le seguenti sanzioni a seconda della fase in cui si verifica l'inadempimento alle prescrizioni di cui sopra:

- Esclusione del concorrente dalla gara;
- Escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- Risoluzione del contratto;
- Escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto.

Sono, in ogni caso, fatte salve le responsabilità previste dalla legge

Art. 3

Il contenuto del patto di integrità e le relative sanzioni resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto verrà richiamato nel contratto quale parte integrante e sostanziale di esso.

Art. 4

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della società partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata presentazione del patto, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara.

Art. 5

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Patto tra la stazione appaltante e i concorrenti nonché tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente.

MILANO

Per l'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli

(il responsabile acquisti)

Per la società

(il legale rappresentante)

Documento di valutazione dei rischi per ridurre le interferenze

(ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.)

Sommario

1	Introduzione	15
1.1	Art. 26 D.Lgs. 81/08	15
2	Normativa di riferimento	17
3	Modalità operative in caso di affidamento di lavori in appalto	17
4	Dati identificativi azienda committente	19
5	Dati identificativi società appaltatrice	20
6	Attività svolta dalla società appaltatrice e mansionario	20
7	Attrezzature, Sostanze chimiche e DPI	20
8	Ulteriori informazioni per la cooperazione e il coordinamento	21
9	Documentazione	22
10	Rischi da possibili interferenze	22
10.1	Rischio elettrico	22
10.2	Rischio per uso attrezzature	22
11	Rischio gestionali	23
11.1	Rischio chimico	23
11.2	Gestione delle emergenze	23
11.3	Rischi degli ambienti di lavoro	24
11.4	Rischio rumore	25
11.5	Rischio biologico	25
12	Valutazione dei rischi da interferenze – Considerazioni finali	25
13	Stima dei costi	25
14	Programma di Cooperazione e Coordinamento	26
15	Nota finale	26

1 Introduzione

In base all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, il committente deve promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori in appalto, attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi le misure da adottare per eliminare le interferenze.

1.1 Art. 26 D.Lgs. 81/08

Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR del 28 dicembre 2000, n.445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all' allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall' esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizio delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto

collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della Legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente Decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2 Normativa di riferimento

Legge n. 977 del 17 ottobre 1967

Descrizione: Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti (aggiornata con le modifiche e le integrazioni apportate dalla D.lgs. 345/99 e dal D.lgs. 262/2000).

D.M. 16-02-1982:

Descrizione: Elenco delle attività soggette a certificazione di prevenzione incendi.

D.lgs. 645/96:

Descrizione: Tutela delle lavoratrici madri.

D.M. 10/03/1998:

Descrizione: Attuazione art. 13 del D.lgs. 626/94 relativamente alla gestione delle emergenze incendi.

Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 23/02/2004)

Descrizione: Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Allegato 3: 1 - 2. Allegato 4: 1 - 2.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003 (G.U. n. 300 del 29/12/2003)

Descrizione: Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».

Circolare del 17 dicembre 2004 (G.U. n. 300 del 23/12/2004)

Descrizione: Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori

Legge n. 123 del 3 agosto 2007

Descrizione: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia

Decreto Ministeriale 22 Gennaio 2008, n.37 (G.U. n. 61 del 12/03/2008)

Descrizione: Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008

Descrizione: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

3 Modalità operative in caso di affidamento di lavori in appalto

In caso di affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi il datore di lavoro provvede a:

- verificare, anche attraverso l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o in contratto d'opera;
- fornire dettagliate informazioni riguardo ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Al fine di evitare le interferenze e sviluppare una maggiore collaborazione viene redatto, in collaborazione con la società appaltatrice, il presente documento di valutazione che riporta in maniera unitaria i rischi che possono derivare dalla collaborazione reciproca.

Il committente si impegna a coordinare i lavori tra appaltanti e appaltatori e/o lavoratori autonomi per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto inoltre ci si dovrà informare reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori coinvolti.

4 Dati identificativi azienda committente

Ragione sociale	Agenzie delle Dogane e dei Monopoli UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LOMBARDIA
Datore di lavoro	Dott. Fabio Pacella
Sede legale	Via S. Marco 32, 20121 Milano
Sede operativa	Via Solferino 36 Brescia
Numero di dipendenti	Circa 22
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	Arch. Annalisa Bedogni -
Medico competente	Dott.ssa Tato' Ilaria – medico coordinatore Dott.ssa Tullio Caterina – medico competente
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	Sig. Paolo Calabrese

Sostanze chimiche e materiali impiegati dall'impresa o dal lavoratore autonomo

DPI utilizzati dal personale dell'impresa appaltatrice

- Protezione del capo.
- Protezione dei piedi.
- Protezione dell'udito.
- Protezione delle vie respiratorie.
- Protezione delle mani.
- Protezione del corpo intero.
-
-

8 Ulteriori informazioni per la cooperazione e il coordinamento

Oggetto dell'appalto

Servizio di facchinaggio, movimentazione delle cartelle Bingo e materiale vario presso SOT di Brescia cod Art C05.0012.0040 CIG: ZCD2091CE3

Tipologia di appalto

- Lavori
- Servizi
- Fornitura di beni

Area interessata dai lavori

Presenza di area destinata a deposito di materiale dell'appaltatore:

Percorso per raggiungere l'area interessata dai lavori

Compilare se significativo.

Compresenza con persone non dipendenti dall'appaltatore

- Dipendenti dalla committente
- Dipendenti dalla committente che collaborano con gli appaltatori
- Pazienti - Visitatori
-

Impianti

Sono presenti impianti che devono rimanere in funzione anche durante le lavorazioni dell'appaltatore.

Presenza di più ditte appaltatrici che operino contemporaneamente

- SI
- NO

Inizio lavori*

__/__/__ o **CONTINUO**

*Qualora si trattasse di forniture continuative (pulizie, manutenzioni periodiche, ..) indicare continuo

Durata presunta*

XX gg. o **CONTINUO**

*Qualora si trattasse di forniture continuative (pulizie, manutenzioni periodiche, ..) indicare continuo

Nominativo del responsabile per il lavoro dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo.

Numero di persone impiegate

9 Documentazione

Eventuali documenti specifici necessari all'appaltatore possono essere richiesti direttamente al responsabile della sede interessata.

10 Rischi da possibili interferenze

10.1 Rischio elettrico

Impianto elettrico	L'impianto elettrico è costituito da quadri, linee e impianti sotto tensione (impianti di illuminazione, apparecchiature informatiche, ...). Gli impianti sono conformi alla normativa vigente.
Rischi da interferenze	Utilizzo dell'impianto elettrico presente in sede da parte dei dipendenti, dell'appaltatore e di eventuale ditta terza (es. per manutenzioni). L'appaltatore può utilizzare esclusivamente gli allacci elettrici che verranno indicati dal Committente. Attrezzature ed eventuali prolunghe/prese multiple possono essere utilizzate solo se conformi e da parte di personale formato ed informato all'uso specifico. E' vietato intervenire direttamente su impianto elettrico ed elementi in tensioni. Eventuali anomalie riscontrate devono essere subito comunicate al Committente.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice informa i propri dipendenti che l'accesso ai locali di lavoro è consentito solo previa autorizzazione della committente, a questo proposito i dipendenti della società appaltatrice hanno l'onere di presentarsi al responsabile della sede interessata all'inizio dei lavori muniti di apposito tesserino di riconoscimento.
Comportamenti da adottare da parte della società committente	Verificare periodicamente l'impianto elettrico. Il committente informa la società appaltatrice riguardo la presenza di impianti elettrici e autorizza l'accesso ai luoghi dove sono presenti gli impianti. Il committente provvede alla manutenzione degli impianti e attua le verifiche previste dalla normativa vigente.
10.2 Rischio per uso attrezzature	
Attrezzature	I lavoratori della società appaltatrice utilizzano, per i lavori da eseguire, solo ed esclusivamente attrezzature proprie che devono rispettare tutti i requisiti di conformità e di normative vigenti. Nello specifico il committente non autorizza l'utilizzo di: scale, treppiedi, muletti.
Rischi da interferenze	Possibile utilizzo di attrezzature della committente da parte della società appaltatrice e viceversa, possibile danni causati dalle attrezzature in uso.
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	La società appaltatrice che utilizza attrezzature che possono comportare un rischio evidente per i lavoratori della committente informa il responsabile della sede interessata. In caso di manutenzione di attrezzature la società appaltatrice segue le seguenti regole: - utilizzo delle attrezzature solo dopo preventiva richiesta; - divieto di apportare modifiche, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva autorizzazione;

	<p>- divieto di rimuovere modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su macchine e impianti.</p> <p>La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società committente	<p>Controllare il corretto utilizzo delle attrezzature da parte dei dipendenti. In caso di utilizzo di attrezzature da parte della società appaltatrice, che possano comportare un rischio evidente per i lavoratori, provvede ad attuare le misure per evitare rischi ai lavoratori eventualmente coinvolti.</p>
11 Rischio gestionali	
Informazione dei lavoratori	<p>I lavoratori di entrambe le società sono informati riguardo ai rischi che potrebbero nascere dalle possibili interferenze lavorative.</p>
Rischi da interferenze	<p>Mancata conoscenza della presenza dei dipendenti della società appaltatrice nella sede interessata.</p> <p>I Referenti di Committente ed Appaltatore informano i propri addetti sulla presenza di altro personale nella sede e adottano le necessarie misure di prevenzione (delimitazione dell'area in cui avvengono le movimentazioni; orari d'intervento, etc)</p>
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<p>La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza.</p> <p>La società appaltatrice si impegna a sorvegliare le attrezzature utilizzate e a non lasciarle incustodite.</p> <p>I dipendenti della società appaltatrice si presentano al responsabile della sede interessata prima dell'inizio dei lavori.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società committente	<p>La committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti.</p>
11.1 Rischio chimico	
Uso di sostanze tossiche	<p>Il committente ha redatto un documento di valutazione del rischio chimico. Vengono utilizzati solo toner, prodotti per le pulizie. Viene stoccata una certa quantità di prodotti chimici; tali prodotti non vengono manipolati direttamente dai dipendenti.</p> <p>La società appaltatrice fa uso saltuario di sostanze chimiche.</p>
Rischi da interferenze	<p>Utilizzo di sostanze irritanti, corrosive o tossiche ed eventuale esposizione dei lavoratori.</p> <p>L'appaltatore informa il Committente se devono essere utilizzati prodotti chimici e ne fornisce le,schede di sicurezza.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice	<p>La società appaltatrice, in caso di utilizzo di sostanze chimiche concorda con il responsabile della sede le modalità d'utilizzo e coordinano le eventuali misure di protezione da adottare. La società appaltatrice informa i dipendenti riguardo ai rischi esistenti e sulle modalità operative da seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza in caso di utilizzo di sostanze pericolose.</p>
Comportamenti da adottare da parte della società committente	<p>La società committente informa la società appaltatrice riguardo al rischio chimico presente rendendo disponibile presso la sede esaminata il documento di valutazione del rischio chimico.</p>
11.2 Gestione delle emergenze	
Gestione emergenza	<p>È presente un piano di emergenza legato alla struttura.</p> <p>Sono presenti cassette del pronto soccorso.</p> <p>È presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza dell'energia elettrica.</p> <p>È presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di emergenza, i pulsanti di allarme ed il divieto di fumo. Esiste una <u>squadra di emergenza</u>.</p>
Rischi da interferenze	<p>Mancata informazione in caso di emergenza circa la presenza dei dipendenti della società appaltatrice.</p>

<p>Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice</p>	<p>Ostruzione di vie e uscite di emergenza con materiali vari. Uso di sostanze infiammabili.</p> <p>La società appaltatrice informa il responsabile della sede esaminata della propria presenza e del momento dell'uscita dal luogo di lavoro.</p> <p>La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non fumare sui luoghi di lavoro - non compiere lavori di saldatura o usare fiamme libere senza l'autorizzazione del responsabile della sede e senza aver preso le misure di sicurezza necessarie - non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza e lo spazio intorno ad estintori e idranti neppure temporaneamente. - Attenersi alle procedure d'emergenza indicate. - Utilizzare personale formato ed addestrato per intervenire in situazioni d'emergenza (antincendio, primo soccorso, evacuazione).
<p>Comportamenti da adottare da parte della società committente</p>	<p>Il committente informa la società appaltatrice sulle modalità operative da adottare in caso di emergenza e rende disponibile presso la sede esaminata il piano di emergenza da visionare e da condividere con tutti gli addetti che interverranno presso la sede.</p>

11.3 Rischi degli ambienti di lavoro

<p>Luoghi di lavoro</p>	<p>I luoghi di lavoro rispettano le normative in materia di sicurezza e igiene. All'interno della sede i posti di lavoro sono tali da consentire un agevole passaggio.</p>
<p>Rischi da interferenze</p>	<p>Possibile coinvolgimento dei lavoratori della committente in aree di lavoro della società appaltatrice.</p>
<p>Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice</p>	<p>La società appaltatrice ha i seguenti obblighi:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Obbligo di indicare mediante cartellonistica gli eventuali rischi presenti (pavimentazione pericolosa, pericolo caduta materiali...) – obbligo di recingere in maniera sicura le zone interessate da lavorazioni al fine di evitare che estranei possano accedere nell'area; – obbligo di rispettare la segnaletica di sicurezza affissa all'interno dell'azienda; – obbligo di impiegare macchine, attrezzi e utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; – obbligo di usare i mezzi protettivi individuali adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli eventualmente presenti nell'area di lavoro; – obbligo di evitare ogni forma di inquinamento derivante dall'attività dell'appaltatore; raccolta, stoccaggio e smaltimento devono avvenire secondo le norme vigenti.
<p>Comportamenti da adottare da parte della società committente</p>	<p>La società committente verifica che i propri dipendenti non accedano alle aree interessate dai lavori svolti dalla società appaltatrice.</p> <p>La società committente informa la società appaltatrice riguardo ai rischi presenti nella sede esaminata.</p> <p>La società committente informa la società appaltatrice della presenza di pubblico.</p>

11.4 Rischio rumore

Fonti di rumore

Durante la normale attività lavorativa l'esposizione al rumore è minore dei valori inferiori d'azione previsti dal Titolo VIII capo II del D.lgs. 81/08.

Rischi da interferenze

Possibile produzione di rumore durante l'utilizzo di macchinari.

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice

La società appaltatrice informa la committente del possibile utilizzo di macchinari che possono produrre rumorosità superiori al livello minimo di azione.

Fornisce idonei dpi ai propri lavoratori. Mette a disposizione otoprotettori per il personale della Committente (es. sopralluogo controllo lavori) in caso di superamento del valore inferiore d'azione 80 dB(A)

Comportamenti da adottare da parte della società committente

Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di fonti di rumore che superano i livelli minimi di azione.

11.5 Rischio biologico

Rischio biologico

Durante la normale attività lavorativa l'esposizione ad agenti biologici è limitata

Rischi da interferenze

Possibile introduzione nell'ambiente lavorativo di agenti biologici esterni.

Comportamenti da adottare da parte della società appaltatrice

La società appaltatrice non introduce negli ambienti lavorativi agenti biologici.

Comportamenti da adottare da parte della società committente

Il committente informa la società appaltatrice riguardo l'eventuale presenza di agenti biologici.

12 Valutazione dei rischi da interferenze – Considerazioni finali

Ulteriori rischi oltre a quelli precedentemente elencati

SI NO

Se la risposta è sì indicare gli ulteriori rischi individuati

.....

Ulteriori misure preventive e protettive (a cura della società appaltatrice)

- Transennamento
- Segnaletica di sicurezza
- Ulteriori estintori
- Redazione procedure di emergenza temporanee
-
-

Misure di cooperazione e coordinamento adottate

Sarà organizzata preventivamente una riunione di coordinamento con i referenti per la sicurezza delle ditte appaltatrici per le informazioni reciproche e le misure preventive e di sicurezza da adottare.

13 Stima dei costi

Costi dovuti alla riduzione dei rischi da interferenze

Per rischi specifici:
- per formazione: € 60,00

Per attività di coordinamento: € 40,00

Per acquisto di DPI: € 50,00

14 Programma di Cooperazione e Coordinamento

Espletamento degli obblighi di Cooperazione e Coordinamento

- Attuazione delle misure riportate nel presente documento.
- Rispetto delle misure da attuare in caso di emergenza.
- Attuazione dello scambio di informazioni
- Predisposizione da parte degli appaltatori della documentazione richiesta.
- Obbligo per l'Appaltatore di comunicare al Committente situazioni di rischio non considerate nel presente documento

Obblighi per l'Appaltatore

- Fornire l'elenco del personale che accederà negli ambienti di lavoro del Committente.
 - Formare ed informare i propri dipendenti riguardo alle misure di prevenzione e controllo emerse nelle riunioni preventive.
 - Predisporre tesserino di riconoscimento per i propri dipendenti.
-

15 Nota finale

Copia del presente documento viene comunque tenuto sul luogo di lavoro a disposizione degli organi di vigilanza, ai sensi dell'art. 29, comma 4 del D.L. 81/08.

Per la Società Committente

Per la Società appaltatrice

IL DIRETTORE
DOTT. Fabio PACELLA
